

- 6) Se, più in generale, gli artt. 49 e 56 del TFUE e i principi di certezza ed effettività della tutela giuridica, nonché il principio del legittimo affidamento ostino a una normativa nazionale quale quella che rileva nella controversia principale, la quale prevede a carico dei gestori delle sale Bingo il pagamento di un oneroso canone di proroga tecnica su base mensile non previsto negli originari atti di concessione, di ammontare identico per tutte le tipologie di operatori e modificato di tempo in tempo dal legislatore senza alcuna dimostrata relazione con le caratteristiche e l'andamento del singolo rapporto concessorio.

(¹) GU 2014, L 94, pag. 1.

(²) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 novembre 2022 —
Coral Srl / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

(Causa C-730/22)

(2023/C 94/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Coral Srl

Appellati: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2014/23/UE (¹), ove ritenuta applicabile e, in ogni caso, i principi generali desumibili dagli articoli 26, 49, 56 e 63 del TFUE come interpretati e applicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, con particolare riguardo al divieto di discriminazioni, al canone di proporzionalità ed alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali, ostino all'applicazione di norme nazionali per cui il legislatore nazionale o l'amministrazione pubblica possano, durante la cd «proroga tecnica» più volte rinnovata nell'ultimo decennio nel settore delle concessioni di gioco, incidere unilateralmente sui rapporti in corso, introducendo l'obbligo di pagamento di canoni concessori, originariamente non dovuti, ed aumentando successivamente a più riprese i medesimi canoni, sempre determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato, apponendo anche ulteriori vincoli all'attività dei concessionari come il divieto di trasferimento dei locali e subordinando la partecipazione alla futura procedura per la riattribuzione delle concessioni all'adesione degli operatori alla proroga medesima.

(¹) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il
25 novembre 2022 — IJ e PO GesbR, IJ / Agrarmarkt Austria**

(Causa C-731/22)

(2023/C 94/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: IJ und PO GesbR, IJ

Resistente: Agrarmarkt Austria

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una superficie è da considerarsi gestita dall'agricoltore e a sua disposizione se, sebbene tale superficie sia in possesso dell'agricoltore e quest'ultimo si occupi anche della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell'irrigazione continua delle colture, la superficie, suddivisa in parcelle di diverse dimensioni, viene tuttavia ceduta per la manutenzione e la raccolta a vari utilizzatori dietro pagamento di un canone fisso dall'inizio della stagione in aprile/inizio maggio fino alla fine della stagione in ottobre, senza che l'agricoltore abbia una partecipazione diretta al risultato della raccolta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2022 — Repubblica d'Austria/ GM

(Causa C-734/22)

(2023/C 94/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Repubblica d'Austria

Resistente in cassazione: GM

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95⁽¹⁾, sia direttamente applicabile alle azioni con cui la Repubblica d'Austria, mediante strumenti del diritto privato, chiede il recupero di aiuti concessi contrattualmente ai richiedenti nell'ambito di un programma che costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005⁽²⁾, perché il beneficiario ha violato gli obblighi contrattuali.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento menzionato nella prima questione debba essere interpretato nel senso che un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità interruttivo della prescrizione sussista altresì nel caso in cui, dopo la prima richiesta stragiudiziale di recupero, il concedente l'aiuto richieda al beneficiario nuovamente, se del caso a più riprese, il rimborso delle somme erogate e lo sollecita in via stragiudiziale invece di far valere il suo diritto in giudizio.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'applicazione di un termine di prescrizione di 30 anni applicabile in base al diritto civile nazionale alle azioni di recupero di cui alla prima questione sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1).
